

**IL DIRITTO
ECCLESIASTICO**

DIREZIONE

CESARE MIRABELLI, ENRICO VITALI

Direttore responsabile

SERGIO BIANCONI

Sede legale

Via Collina 36, I 00187 Roma

Comitato scientifico

ALESSANDRO ALBISETTI (Università degli Studi di Milano)

ROMEO ASTORRI (Università Cattolica del Sacro Cuore)

SALVATORE BERLINGÒ (Università degli Studi di Messina)

SALVATORE BORDONALI (Università degli Studi di Palermo)

RAFFAELE BOTTA (Consigliere presso la Corte di Cassazione)

CARLO CARDIA (Università degli Studi Roma Tre)

NICOLA COLAIANNI (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro")

ORAZIO CONDORELLI (Università degli Studi di Catania)

RAFFAELE COPPOLA (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro")

GIORGIO FELICIANI (San Pio X Facoltà di diritto canonico, Venezia)

IVAN C. IBAN (Universidad Complutense de Madrid)

MANLIO MIELE (Università degli Studi di Padova)

GIAN PIERO MILANO (Promotore di giustizia presso il Tribunale Stato Città del Vaticano)

PAOLO MONETA (Università di Pisa)

GIOVANNI B. VARNIER (Università degli Studi di Genova)

ANDREA ZANOTTI (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna)

REDAZIONE

Responsabili

SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI (per la redazione romana)

con la collaborazione di MICHELE MADONNA

Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Via Cracovia 50, I 00133 Roma

ALESSANDRO CESERANI (per la redazione milanese)

con la collaborazione di GIUSEPPE BARRACO, DANIELE FERRARI

e FEDERICO TERZARIOL

Dipartimento "Cesare Beccaria"

Università degli Studi di Milano

Via Festa del Perdono 7, I 20122 Milano

ildirittoecclesiastico@unimi.it

Hanno collaborato a questo numero

GERALDINA BONI, LEONARDO CAPRARA, GIOVANNI CIMBALO, ORAZIO CONDORELLI,

GIOVANNI DI COSIMO, ANDREA ERRERA, ANTONIO INGOGLIA, GIOVANNA MARIA IURATO,

EMILIA LAZZARINI, GIANFRANCO MACRÌ, MICHELE MADONNA, FRANCESCA MORONI,


VINCENZO PACILLO, MARCO PARISI, GIUSEPPE RIVETTI, ALBERTO TOMER, GIOVANNI B. VARNIER

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

ANNO CXXX · 1-2 · GENNAIO-GIUGNO 2019

RIVISTA TRIMESTRALE DIRETTA DA

CESARE MIRABELLI, ENRICO VITALI



PISA · ROMA

FABRIZIO SERRA EDITORE

MMXX

The eContent is Archived with *Clockss* and *Portico*.

ANVUR: A.

*

Amministrazione e abbonamenti

FABRIZIO SERRA EDITORE®

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

Abbonamenti

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net

*Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net.*

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (*American Express, Visa, Eurocard, Mastercard*).

*

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 118 del 23 febbraio 1988

Direttore responsabile: Sergio Bianconi

*

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale (compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione (comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet (compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale, meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro, senza il permesso scritto della casa editrice.

Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part (included offprints, etc.), in any form (included proofs, etc.), original or derived, or by any means: print, internet (included personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic, digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium, without permission in writing from the publisher.

*

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2020 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.

Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*, *Edizioni dell'Ateneo*, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori in Pisa*, *Gruppo editoriale internazionale* and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

*

www.libraweb.net

ISSN PRINT 1128-7772

E-ISSN 2035-3545

SOMMARIO

PARTE PRIMA

VINCENZO PACILLO, *La libertà di culto di fronte all'emergenza Covid-19. Profili di diritto canonico e di diritto ecclesiastico italiano* 11

GIOVANNA MARIA IURATO, *L'anglicanesimo in Italia* 35

DECRETO MINISTERO INTERNO, 17 luglio 2014. Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 18 dicembre 2014), con allegato Atto costitutivo e Statuto 45

Il sistema concordatario nella prospettiva multiculturale Macerata, 18 marzo 2019

GIOVANNI B. VARNIER, *Il sistema degli accordi con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose nella prospettiva multiculturale* 65

GIOVANNI DI COSIMO, *Giudici e politica alle prese con i conflitti multiculturali* 77

GIUSEPPE RIVETTI, *Sistema concordatario e ordinamento tributario. Profili interordinamentali* 91

MARCO PARISI, *Crisi o ridefinizione del sistema di coordinazione tra Stato e Chiese nella logica costituzionale di garanzia del pluralismo religioso?* 103

GIUSEPPE RIVETTI, FRANCESCA MORONI, *Nuove forme di 'collaborazione nella distinzione' tra Santa Sede e Italia. La Convenzione in materia di scambio di informazioni tributarie* 121

STUDI

Studi storici

ORAZIO CONDORELLI, *Cattolici, eretici, scismatici, infedeli. Dinamiche della pluralità religiosa nell'esperienza del diritto comune medievale* 141

ANDREA ERRERA, *Civilista sine canonista parum valet: l'ammonimento di un noto e fortunato aforisma* 163

NOTE E DISCUSSIONI

GIOVANNI CIMBALO, *La laicità come frutto della gestione sociale del diritto. Note a margine di un convegno* 187

ANTONIO INGOGLIA, *Modelli e strumenti di governance pubblica del fenomeno religioso nel subcontinente americano* 205

EMILIA LAZZARINI, *Le 'altre religioni'. Preliminari storici e giuridici alla nozione di minoranza religiosa* 223

ALBERTO TOMER, <i>Gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» (e in particolare gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica) alla prova del Codice del Terzo settore: l'applicazione delle condizioni di cui all'art. 4, comma 3, tra sintesi di ordinamenti e divergenze interpretative</i>	261
---	-----

OSSERVATORIO EUROPEO SULLE LIBERTÀ RELIGIOSE
a cura di GIANFRANCO MACRÌ e MARCO PARISI

PRONUNCE	287
----------	-----

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO – Sez. v – 17 ottobre 2019 – Mushfig Mammadov e Altri c. Azerbaijan	288
--	-----

DOCUMENTI	305
-----------	-----

PARLIAMENTARY ASSEMBLY – COUNCIL OF EUROPE, Resolution 2253 (2019) – <i>Sharia, the Cairo Declaration and the European Convention on Human Rights</i>	306
--	-----

PARLAMENTO EUROPEO – <i>Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e il mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea</i>	310
--	-----

SCHEDE E RECENSIONI

CLAUDIO GENTILE, <i>La nazionalizzazione di Palazzo Venezia del 1916. Cronaca di un'acquisizione e della reazione della Santa Sede</i> (Giovanni B. Varnier)	323
--	-----

PAOLO GHERRI, <i>Introduzione critica alla teologia del diritto canonico</i> (Geraldina Boni)	325
---	-----

GABRIELE FATTORI, <i>Diritto costituzionale della religione. Repertorio della manualistica e analisi dei percorsi</i> (Michele Madonna)	334
---	-----

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

DIRITTO CANONICO

MATRIMONIO

LEONARDO CAPRARA, <i>Formula generica del dubbio di causa e coordinazione dei capi di nullità: per una visione 'integrale' della vicenda coniugale</i>	341
--	-----

APOSTOLICUM ROMANAE ROTAE TRIBUNAL – <i>Portlanden. In Oregon</i> – 29 novembre 2018 – Jaeger, <i>Ponente</i> , A. 215/2018	350
---	-----

LA LAICITÀ COME FRUTTO DELLA GESTIONE SOCIALE DEL DIRITTO

NOTE A MARGINE DI UN CONVEGNO

GIOVANNI CIMBALO

*già Ordinario di Diritto ecclesiastico italiano e comparato
Università di Bologna, "Alma Mater"*

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il ruolo degli avvocati. 3. Le valutazioni sull'operato della Corte. 4. La relativizzazione del concetto di dignità e il principio di laicità. 5. La laicità cangiante. Il dibattito sulla laicità in Francia. 6. La Corte tra ambiguità e furbizie. 7. La laicità e il pluralismo. Un primo bilancio.

1.

NEI giorni 28 e 29 settembre 2019 si è tenuto a Firenze un Convegno organizzato dalla cattedra di Diritto Ecclesiastico di quella Università per ricordare il trentennale della Sentenza 203/89 della Corte Costituzionale che ha sancito il principio di laicità dello Stato, dedicato al costituzionalista Paolo Barile, tra i principali attori nel dibattito davanti alla Corte.¹

Il Convegno ha già raggiunto un primo risultato ricostruendo il clima sociale nel quale si svilupparono le vertenze giuridiche tese ad affermare la laicità della scuola, evidenziando come una generazione di giuristi e operatori del diritto si misero a disposizione di famiglie, docenti e studenti che a loro si rivolsero per essere sostenuti nelle iniziative di lotta intraprese per affermare il diritto alla tutela della libertà di coscienza nella scuola pubblica.

Una generazione di giuristi, intellettuali, di cittadini appartenenti a differenti ceti sociali, sorretti da un contesto culturale vivace e partecipato, impegnati nella didattica e nella ricerca universitaria, in costante rapporto dialettico con gli avvocati e i magistrati, si mise al servizio di questa domanda di partecipazione proveniente dalla società civile e riuscì ad offrire agli studenti una formazione d'eccellenza, libera e democratica, e alle famiglie un servizio in difesa della loro attività genitoriale e di cittadini.

giovanni.cimbalo@unibo.it

¹ Il Convegno è stato patrocinato dal Dipartimento di Scienze giuridiche e dalla Regione Toscana, mentre l'UAAR (Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti) ha finanziato e organizzato la segreteria collocando l'iniziativa nell'ambito del suo programma culturale a sostegno della libertà di coscienza. In questo articolo si sviluppano alcune riflessioni sulle relazioni tenute nella prima mattina di lavori, riservandosi di dar conto degli altri ricchi interventi in occasione della pubblicazione della relazione conclusiva che comparirà negli atti del Convegno.

C'è da dire che questo impegno era aiutato e sostenuto da un ambiente intellettuale cittadino – quello fiorentino – sensibile alla domanda di democrazia, che annoverava tra le sue attività la pubblicazione di riviste come «Il Ponte»,² «Testimonianze»,³ «Belfagor»,⁴ per citare solo quelle più note, che si facevano promotrici di incontri, confronti e dibattiti che alimentavano la crescita culturale e lo studio delle discipline sociologiche, pedagogiche, storiche e filosofiche, ma anche di quelle giuridiche e stimolavano l'impegno civile per una partecipazione consapevole allo sviluppo democratico della società.⁵

Era convinzione profonda che un più diffuso benessere e l'accesso ai più alti gradi dell'istruzione di un numero crescente di giovani necessitasse di un'apertura culturale sempre maggiore, mentre cresceva la fiducia nella possibilità di veder soddisfatto il diritto a una maggiore libertà di costumi e a relazioni aperte e paritarie tra uomini e donne che portava con sé la rivendicazione di una socie-

² «Il Ponte», fondato da Piero Calamandrei era all'epoca diretto da Enzo Enriquez Agnoletti, affiancato nella redazione da Tristano Codignola e da Marco Ramat che, già pretore di Firenze, dal 1960 era ritornato in città in servizio presso il Tribunale e successivamente aveva aderito a Magistratura Democratica, divenendone uno dei rappresentanti più accreditati. Fu Ramat che nel 1968 curò la pubblicazione di un fascicolo monografico de «Il Ponte» dedicato ai problemi dell'amministrazione giudiziaria, allo scopo di coinvolgere l'opinione pubblica, la classe politica e l'avvocatura nel dibattito sulla trasformazione democratica dell'ordinamento giudiziario, schierando la rivista nella battaglia per le riforme. Le idee e i dibattiti connessi al lavoro di redazione coinvolgevano giovani e meno giovani in una discussione e in un confronto intenso, che verrà ricordato in questo convegno da Sergio Lariccia. Un dibattito che grazie agli scritti dei suoi collaboratori anche su altre riviste a più ampia diffusione come «l'Astrolabio» e «l'Espresso» e giornali quotidiani come «L'Unità» e «Paese Sera» raggiungeva un vasto pubblico, contribuendo a creare opinione.

³ La rivista era diretta da Luciano Martini, assistente alla cattedra di Michele Ranchetti, proveniente dal gruppo Olivetti, storico del cristianesimo, ma si radunava intorno a padre Ernesto Balducci. La rivista riuniva la sua redazione nel 'cenacolo' di via Gino Capponi intorno ad un grande tavolo e coinvolgendo attraverso riunioni aperte gli ambienti del cattolicesimo progressista fiorentino, ma ospitando anche riunioni di gruppi di quartiere impegnati nel doposcuola (soprattutto nel quartiere de Le Cure), mantenendo un rapporto di dialogo a distanza con la Comunità dell'Isolotto, la quale sul finire degli anni '60 ebbe un ruolo decisivo nella nascita del dissenso cattolico in Italia con la nota vicenda del conflitto con la componente più autoritaria e tradizionale della gerarchia ecclesiastica. La frequenza delle 'riunioni aperte' e dei dibattiti accompagnava la vita della rivista che manteneva rapporti anche con la vicina sede della rivista Cultura nella quale 'militava' Giorgio La Pira al n. 30 della stessa via.

⁴ Tra le riviste di rottura, attive in quegli anni a Firenze, svolgeva un ruolo importante «Belfagor», che ospitava gli scritti del sociologo Antonio Carbonaro, docente ordinario per chiara fama, benché non laureato e proveniente dal cenacolo Olivetti, di Antonio Santoni Rugiu, storico della scuola italiana, impegnato a promuoverne la riforma, di Lamberto Borghi e Tina Tomasi, docenti di pedagogia, quest'ultima studiosa della pedagogia libertaria; la rivista poteva anche vantare la collaborazione di Norberto Bobbio.

⁵ Accanto a queste riviste 'combattenti' ne venivano editate molte altre, alcune delle quali paludate come «Nuova Antologia», diretta da Giovanni Spadolini, che aveva tra i propri collaboratori «il meglio dell'intellettualità italiana» e aveva il merito di coinvolgere personaggi come Arturo Carlo Jemolo che ne rafforzavano l'impostazione laica, sia pure in un'ottica risorgimentale. La città di Firenze ospitava allora alcune editrici: La Nuova Italia, Le Monnier, Olschki, Sansoni, erano quelle più note.

tà nella quale fosse possibile lottare per veder realizzati i propri diritti. La fiducia nella ragionevolezza e razionalità delle rivendicazioni dava la forza necessaria a sostenere l'impegno sociale di tutti.

A questo fine erano nate associazioni e gruppi come sviluppo di organizzazioni storiche come l'UDI (Unione Donne Italiane) e si era diffusa una vasta rete di iniziative sociali⁶ e di sostegno alle attività scolastiche, sull'esempio dell'esperienza di Barbiana di Don Milani, tese ad assistere gli studenti con attività di doposcuola per recuperare le differenze di classe e permettere alle donne di disporre di maggiore libertà, anche al fine di accedere al mercato del lavoro. Era profonda la convinzione che fosse possibile recuperare le disuguaglianze, sostenendo i giovani fin dall'infanzia per consentire loro di aspirare ad una maggiore eguaglianza e a un più grande benessere.

L'impegno sociale di molti aveva dato vita a un insieme di presenze interconnesse, che consentiva di portare sul piano rivendicativo e vertenziale in particolare le problematiche inerenti alla scuola e di mantenere rapporti costanti con gli ambienti degli insegnanti che gravitavano intorno allo studio legale Mauceri, quest'ultimo titolare dell'ufficio legale della CGIL scuola anche nazionale.⁷

In questo panorama culturale così ricco echeggiavano ancora nelle aule della Facoltà di via Laura gli insegnamenti di Calamandrei, sulla cui cattedra era succeduto Mauro Cappelletti,⁸ che allargando la procedura civile agli aspetti comparatistici dei sistemi giuridici, sottolineava la dimensione sociale del diritto, facendosi portatore di un deciso impegno civile anche nell'insegnamento.⁹

⁶ Più d'uno e molto attivi i consultori in città che offrivano sostegno all'educazione sessuale di giovani e mano giovani e che faranno poi da volano per le lotte a sostegno della legge sulla maternità responsabile.

⁷ Lo Studio Mauceri aveva sede in via La Marmora, pienamente inserito in un'area costituita da un paio di isolati, delimitati da Borgo Pinti, via Giusti, via Laura, via Capponi e via La Marmora, il che consentiva frequentazioni anche casuali pressoché giornaliere a coloro che a vario titolo supportavano questo ambiente culturale.

⁸ Durante l'occupazione della Facoltà del gennaio 1969. Mauro Cappelletti, reduce da un soggiorno all'Università di Berkeley, fu costantemente presente in Facoltà conducendo i lavori della quinta commissione creata dall'Assemblea degli studenti con il compito di indagare sulle cariche della polizia alla manifestazione di studenti in piazza San Marco al fine di verificare se queste erano avvenute nel rispetto delle norme che regolavano le attività dei funzionari di polizia preposti alla tutela dell'ordine pubblico. La commissione, dopo un'istruttoria durante la quale vennero ascoltate numerose testimonianze, concluse i suoi lavori accertando che l'ufficiale di polizia preposto al comando della piazza prima di ordinare la carica, non aveva indossato la fascia tricolore e fatto eseguire i tre rituali squilli di tromba, in modo da permettere ai dimostranti di disperdersi!

⁹ «Mauro Cappelletti concepiva il diritto come fenomeno sociale e la scienza giuridica come scienza sociologico-valutativa, e non formale, scienza di problemi pratici e non di astratte sistemazioni concettuali, scienza di risultati concreti e non di aprioristiche deduzioni, scienza ... di scelte creative e quindi responsabili, e non di automatiche conclusioni». I temi di Cappelletti sono dunque quelli che gli consentono di combattere contro le incrostazioni arcaiche del processo. (Il pensiero va al grande affresco storico-comparativo su *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità* del 1962).

Egli seppe circondarsi in quegli anni di validi allievi come Vincenzo Varano, Vincenzo Vigoriti, Anna De Vita, Nicolò Troker che frequentavano la Facoltà, in un rapporto simbiotico con gli studenti, partecipando ai frequenti dibattiti.

Battersi per una maggiore rapidità del processo e per una migliore qualità della giustizia era divenuto perciò un impegno per la scuola fiorentina del diritto e a questo scopo dava un crescente contributo Paolo Barile al quale, nel 1971, si aggiunse Enzo Cheli.¹⁰ A supportare questo sforzo contribuiva la struttura stessa del programma dei corsi dedicato alle libertà nella Costituzione che risultava coinvolgente per la passione con la quale veniva svolto. Ne questa era la sola occasione di partecipate lezioni perché gli studenti erano affascinati e coinvolti anche da Paolo Grossi che aveva sviluppato in quegli anni i suoi studi sul medioevo del diritto e li riproponeva soprattutto nel suo corso di Diritto comune, affiancato da Storia del diritto canonico e Diritto canonico, in modo da affrontarne i diversi aspetti,¹¹ mentre la cattedra di Ecclesiastico era ricoperta da Francesco Onida appena nominato professore straordinario.¹²

Altrettanto significative le presenze nel settore della Storia del Diritto Romano dello storico Paolo Frezza che presiedeva la Facoltà, manifestando una grande apertura verso gli studenti e le Istituzioni di Diritto Romano con Giorgio La Pira che non mancava mai di conferire al suo insegnamento una dimensione sociale con riferimenti alla situazione politica del momento, di Bernardo Santalucia che rendeva accessibile il Diritto Romano, altrimenti arido nei contenuti. Incisivo il ruolo degli internazionalisti con Giuseppe Barile e Luigi Condorelli che tenevano viva l'analisi di ciò che accadeva nel mondo attraverso l'insegnamento delle Relazioni e del Diritto Internazionale, di Luigi Lombardi Vallauri che all'epoca proponeva un approccio non convenzionale allo studio della Filosofia del Diritto.

Queste presenze venivano potenziate dai docenti dell'interconnessa Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" posta al secondo piano dello stesso immobi-

¹⁰ Le cattedre di diritto costituzionale e diritto pubblico potevano disporre oltre all'apporto di Mario Galizia di un nutrito e attivo gruppo di allora giovani allievi: Ugo De Siervo, Stefano Grassi, Stefano Merlini, Roberto Zaccaria e più tardi Paolo Caretti.

¹¹ Nel 1971 Paolo Grossi aveva fondato il *Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno* e nel 1972 editava il primo volume dei *Quaderni fiorentini*.

¹² Accogliendo l'invito a misurarsi in concreto con l'interdisciplinarietà e la comparazione Francesco Onida da un lato sviluppava la sua riflessione sul separatismo statunitense, iniziando la sua esplorazione di altri ordinamenti in materia di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, dall'altro si impegnava silenziosamente in una nuova didattica che si concretizzava in lezioni svolte a più voci in contraddittorio insieme ai suoi giovani collaboratori. Ved.: sulle ricerche di diritto comparato di Francesco Onida, *Il giro del mondo in duecentocinquanta pagine. Itinerari di diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, il Mulino, 2010.

Nel corso si dava spazio anche alle problematiche riguardanti le confessioni diverse dalla cattolica delle quali venivano invitati ministri di culto o esponenti laici della società civile. I diversi argomenti del corso venivano affrontati affidando ad ognuno una 'parte' da sostenere in modo che l'argomento venisse trattato nei suoi diversi aspetti e illustrando le posizioni differenti. Significativo il fatto che il ruolo da sostenere e l'argomento da trattare venissero assegnati subito prima della lezione in modo che i collaboratori dovevano conoscere l'intera disciplina per potersi misurare nel confronto. Questa metodica di lavoro "induceva" i collaboratori allo studio e si trasferiva inevitabilmente agli studenti frequentanti, stimolandoli a intervenire nel dibattito e trasformava l'esame finale in un colloquio privo di patos, dando attuazione alle teorizzazioni fatte in sede di proposte per il superamento dell'insegnamento cattedratico.

le che ospitava Giurisprudenza e poteva vantare fra il proprio corpo insegnante numerose personalità come Giovanni Spadolini, Giuseppe Maranini, Giovanni Sartori, e dal 1971 di Francesco Margiotta Broglio e molti altri.

Le diversità dei caratteri, le differenti sensibilità, i diversi orientamenti culturali hanno finito per far assumere ad ognuno degli attori ruoli diversi nelle modalità di azione che sono rimaste nell'ambito di un interagire su piani differenti finalizzato al mutamento di assetti istituzionali, al fine di stimolare la partecipazione civile e il rinnovamento anche istituzionale.

Assetti consolidati e cristallizzati sono stati rimessi in discussione e modificati da una pluralità di voci in rappresentanza di una gamma di opinioni e visioni del mondo che consentiva un confronto dialettico sempre ricco e coinvolgente. Si, perché il dibattito non si limitava all'ambiente mai chiuso dei docenti più o meno giovani e strutturati, ma investiva e si riversava, coinvolgendoli, sull'allora esiguo numero di studenti della Facoltà fiorentina e nell'ancor più esiguo numero di quella di Scienze Politiche.¹³

Questo vivace clima culturale è stato richiamato all'inizio del Convegno dall'intervento del Presidente della sessione Prof. Enzo Cheli che ricopriva all'epoca l'insegnamento di Diritto Costituzionale e Istituzioni di Diritto Pubblico.¹⁴

2.

Come ha ricordato l'avvocato Corrado Mauceri l'attività di collaborazione tra il corpo accademico e gli avvocati del foro fiorentino era costante e continua e certamente si intensificò a partire dal 1974 con l'arrivo di Andrea Proto Pisani¹⁵

¹³ In quegli anni il numero di studenti in corso a Giurisprudenza non superava i 200 all'anno, anche se quello degli iscritti risultava enorme, a causa dei tanti fuoricorso accumulati negli anni. Gli studenti frequentanti costituivano quindi di fatto una comunità che aveva rapporti quotidiani diretti con i docenti. Si trattava di un numero di studenti che andò crescendo a partire dal 1966, ma che consentì il 30 gennaio 1970 l'occupazione della Facoltà di Giurisprudenza a seguito dei fatti di Piazza S. Marco, dove la polizia caricò una manifestazione degli studenti che protestavano per il cattivo e insufficiente servizio di mensa. L'occupazione portò alla costituzione di cinque commissioni create dagli studenti per la gestione della Facoltà alle quali parteciparono anche una parte dei docenti.

Questo clima di collaborazione era stato preparato dalla formazione di gruppi di studio docenti-studenti come la 'Commissione per la riforma della Facoltà' che produsse una relazione con la quale si proponeva una nuova articolazione dell'insegnamento, imperniato sull'interdisciplinarietà nella struttura dei corsi e la comparazione come metodo di insegnamento. I lavori vennero riassunti nella 'Relazione celeste', (chiamata così a causa del colore della carta sulla quale venne stampata), seguita un anno dopo dalla redazione di una nuova relazione sull'interdisciplinarietà e la gestione sociale del diritto redatta da studenti e docenti.

¹⁴ La Facoltà di Giurisprudenza di Firenze in quegli anni poteva contare su giovani ricercatori alcuni dei quali non strutturati come Andrea Orsi Battaglini, Domenico Sorace, Danilo Zolo, Pietro Costa, e molti altri che facevano da tramite tra gli studenti e i docenti e che parteciparono attivamente ai lavori di commissione, contribuendo ad orientarne i lavori per l'elaborazione di analisi e documenti sulla riforma dell'insegnamento del diritto.

¹⁵ L'arrivo di Andrea Proto Pisani fu salutato da innovazioni nel campo della didattica. Le ore dell'insegnamento della procedura civile si moltiplicarono e le lezioni del sabato passarono da

che svolse una funzione di coagulo di questa collaborazione, sfociata a partire dal 1977, nell'organizzazione di un autonomo corso seminariale annuale destinato solo agli studenti che avessero superato l'esame base di procedura civile e aperto anche ad altri docenti, ai magistrati e avvocati.

L'interdisciplinarietà venne così applicata e praticata e il frutto di questo confronto fu l'approfondimento degli studi sul procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e la critica alle applicazioni sempre frequenti del regolamento di giurisdizione come strumento attraverso il quale centralizzare le vertenze e diminuire l'impatto sociale della tutela.¹⁶ Venne così messa a punto una inedita strategia processuale utilizzata per la prima volta proprio in occasione delle vertenze in materia di insegnamento della religione cattolica nella scuola che prendeva spunto anche dal processo del lavoro introdotto nel 1973.

Occorreva aggredire il r.u. sulla scuola sotto un duplice profilo: quello del contenuto del Testo Unico del 1924 per quanto riguardava la frequenza all'insegnamento della religione e l'esercizio dell'esenzione, nonché per contrastare l'insegnamento diffuso della religione cattolica nelle scuole elementari platealmente realizzato attraverso i programmi scolastici del 1955 per le scuole elementari e le numerose circolari applicative emanate a supporto, per impugnare le quali sarebbe stato competente il TAR nella prevalenza di interessi legittimi da tutelare, con il risultato di far svolgere il processo con tempi infiniti che si sarebbero tradotti di fatto nel diniego della tutela.

La tesi di partenza era quella di superare la competenza esclusiva del giudice amministrativo in materia e adire il pretore, sostenendo che si trattava di tutelare invece diritti soggettivi prevalenti, tanto più che restare nell'ambito della giurisdizione amministrativa significava lasciare la possibilità a controparte di invocare il regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. e centralizzare le vertenze davanti al TAR del Lazio, allontanando i ricorrenti da ogni possibilità di coinvolgimento diretto nel processo.

Ciò che invece si sosteneva era la necessità di coinvolgimento diretto dei cittadini nel procedimento davanti al giudice, in modo che la partecipazione al processo fosse viva e vissuta come estrinsecazione di un diritto, come parte di una più generale mobilitazione in difesa dei diritti, delle libertà civili, delle idealità.

due a quattro, a base volontaria, (con una breve pausa) e vedevano spesso la partecipazione di magistrati e avvocati. Si trattava di lezioni a più voci, decisamente molto partecipate, che dopo tre anni sperimentali divennero di fatto un corso autonomo. L'attenzione e la partecipazione attiva di Andrea Proto Pisani trovò terreno fertile nella sezione del sindacato Università CGIL di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell'Ateneo Fiorentino che prese ad operare, organizzando tra l'altro dibattiti e corsi di formazione per lavoratori e attivisti sindacali grazie anche all'apporto del politologo Massimo Morisi, del sociologo del lavoro Paolo Giovannini e per iniziativa di chi scrive nei locali universitari. Ved.: *Organizzazione del lavoro, contrattazione, e strategia sindacale*, Firenze, Centro studi e formazione sindacale della CGIL Toscana, 1981.

¹⁶ Nel dibattito venne coinvolta l'Avvocatura dello Stato di Firenze, invitata a partecipare in contraddittorio alle lezioni universitarie in modo che il confronto fosse aperto e scientificamente ricco di posizioni ed esigenze diverse

Adendo il pretore era invece possibile opporsi in concreto al ricorso al regolamento preventivo di giurisdizione, invocando la prevalenza della tutela del diritto di fronte al prodursi di un danno grave e irreparabile, derivante dalla compressione del diritto di libertà religiosa, richiedendo l'emanazione di un provvedimento d'urgenza e sospendendo momentaneamente il processo. Attraverso la prospettazione al pretore di una patente violazione di un diritto costituzionale gli si chiedeva, contestualmente, di rimettere la questione davanti al giudice delle leggi, prospettando una violazione del diritto costituzionale alla libertà di coscienza.

Una tale impostazione presupponeva che si attribuisse al contenzioso il più diffuso possibile un valore positivo di disseminazione della tutela attraverso il diritto e una funzione aggregante dell'azione sociale consentendo a famiglie, studenti, insegnanti di ritrovarsi uniti nella conduzione della vertenza, nell'ambito della quale il ricorso al giudice diventava il terreno di confronto tra le parti per giustizializzare il conflitto.

Si interveniva così su un duplice piano: si sospendevano o almeno si limitavano i danni della legge ingiusta, affermando il diritto attraverso il provvedimento di urgenza; si otteneva di investire la Corte Costituzionale della questione, spostando la vertenza ai più alti livelli giurisdizionali, nella prospettiva dell'abrogazione della norma impugnata o almeno di una mitigazione dei suoi effetti, attraverso un'interpretazione conforme al dettato costituzionale.

Questi risultati davano la sensazione tangibile che il diritto potesse essere efficacemente rivendicato davanti al giudice e quindi infondevano sicurezza e consapevolezza della possibilità di raggiungere comunque un risultato positivo. Si aveva la sensazione, la prova, che la richiesta di giustizia poteva essere soddisfatta, tanto più quando la rivendicazione giuridica aveva il sostegno della mobilitazione partecipata dei consociati.

Questo schema di azione processuale messo a punto negli anni '70 venne mantenuto anche dopo la revisione concordataria del 1984, produsse le numerose ordinanze alla Corte Costituzionale e venne accompagnato da interventi sul piano dottrinale che scaturivano dal dibattito culturale e giuridico che accompagnava l'azione sul piano processuale, né gli apporti si limitarono all'ambito giuridico.¹⁷

Ciò contribuì a creare un circuito virtuoso tra produzione dottrinale, azione processuale e attività sul piano politico istituzionale¹⁸ nella quale portarono tra

¹⁷ La presenza nel circuito di intellettuali e docenti delle diverse scuole che si era stratificato e sedimentato a causa delle lotte portarono alla nascita del comitato fiorentino 'Scuola e Costituzione' che farà da supporto organizzativo alle vertenze giuridiche, promuovendo l'impugnazione in sede sia civile che amministrativa di tutti i provvedimenti adottati dai diversi governi per dare attuazione alle norme in materia di insegnamento della religione, a prescindere dal loro colore politico. Questa e altre strutture confluiranno poi nel 2000 nella nascita di 'Scuola della Repubblica', associazione di associazioni per la laicità della scuola pubblica che tante vertenze ha organizzato su questi temi a partire da quelle sulla presenza del crocifisso nelle scuole e sulle benedizioni pasquali.

¹⁸ Francesco Onida in occasione del dibattito sulla revisione del Concordato giunse a proporre

gli altri il loro contributo Francesco Margiotta Broglio quale Presidente della Commissione per la revisione del Concordato che operava sul piano istituzionale e insieme a Giorgio Spini nella sua qualità di partecipante alle trattative per la stipula delle intese in rappresentanza della Tavola Valdese, docente di storia moderna presso l'Ateneo fiorentino oltre che membro della Chiesa valdese.

L'amicizia, la stima, le frequentazioni, la conoscenza reciproca finirono per produrre delle sinergie e nella divisione dei ruoli naturali, nel rispetto delle sensibilità di ognuno, che contribuirono a potenziare l'incidenza di questo ambiente culturale sugli sviluppi e l'applicazione delle norme in materia di insegnamento della religione nella scuola e influenzarono le pronunce giurisprudenziali. Fu così possibile sostenere una diversa interpretazione dell'art. 9 del nuovo Concordato del 1984, per molti versi modificando le scelte della politica e l'accordo Stato Chiesa, anche attraverso un'azione giudiziaria di contrasto ai singoli provvedimenti attuativi, vigilando sull'applicazione degli accordi, imponendo una interpretazione la meno discriminatoria possibile delle nuove norme concordatarie, consentendo il riconoscimento della laicità come principio supremo dell'ordinamento, sancito davanti al giudice delle leggi.

È in questo clima e non per caso che è maturata la sentenza C.C. 203 del 1989 e quella successiva la n. 13 del 1991.¹⁹

3.

Riflettendo sugli echi suscitati dalla Sentenza 203/89 della Corte, Nicola Colaianni²⁰ ha ricordato che «L'affermazione del principio di laicità trent'anni fa colpì la giurisprudenza italiana come "un fulmine a ciel sereno"». Ma il terreno a livello sociale era stato fecondato e preparato da numerose sentenze pretorili,²¹

un Concordato di separazione. Ved.: FRANCESCO ONIDA, *Brevi osservazioni sulla bozza proposta come base per un nuovo Concordato*, «Testimonianze», 1976, pp. 586 ss.; IDEM, *Un progetto di Concordato laico*, ivi, 1978, pp. 800 ss.

¹⁹ In ogni caso le mobilitazioni per affrancarsi dall'insegnamento della religione hanno avuto l'effetto di fare da detonatore, di tenere costantemente alta e rafforzare la mobilitazione nella scuola, sia a fronte della riforma dei cicli, dell'organizzazione della scuola sul territorio, del rapporto tra scuola pubblica e privata, di opposizione al sistema integrato pubblico-privato sostenuto da Luigi Berlinguer. Hanno consentito di far nascere rafforzare e crescere l'associazionismo intorno alla scuola, grazie ad un rapporto dialettico causa- effetto che ha prodotto una costante mobilitazione e partecipazione di insegnanti, genitori e alunni; di far nascere associazioni e comitati, creando così un Fronte Unico delle diverse forze operanti in questo settore della società.

²⁰ NICOLA COLAIANNI, *Trent'anni di laicità. Rileggendo la sentenza 203/1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale*, comunicazione al Convegno *Trent'anni di laicità dello Stato. Fu vera gloria?*, Firenze, 27-28 settembre 2019, in attesa di pubblicazione.

²¹ Il contenzioso relativo alle norme che regolavano l'insegnamento soprattutto a quello diffuso, della religione cattolica nella scuola pubblica, le strategie processuali adottate, i motivi di incostituzionalità sollevati sono analizzate e ricostruite da GIOVANNI CIMBALO, *Programmi scolastici della scuola pubblica elementare e materna, insegnamento della religione e profili di costituzionalità*, «Rivista trim. dir. pubb.», 4, 1979, pp. 1081-1128.

culminate nell'ordinanza del 1977 alla Corte Costituzionale²² sulla quale la Consulta non si è mai pronunciata per non invadere il ruolo della sfera politica, sostituendosi al legislatore mentre era in corso la revisione del Concordato.²³

Questa operazione nella sostanza conservativa degli assetti dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica appena rivisitate dalla stagione del Concordato e delle intese è il vero scopo della Sentenza: la Corte avrebbe potuto decidere il merito della questione che le era stata sottoposta a prescindere,²⁴ e non è un caso che affida a un giurista cattolico come Francesco Paolo Casavola il compito di elaborare una diga capace di fermare la deriva illiberale del Consiglio di Stato e dello stesso esecutivo che avrebbe riportato la faticosa opera di adeguamento delle istituzioni al comune sentire a prima della svolta del 1971, di fatto alimentando la spirale tra spinte confessioniste e richieste di apertura liberale e garantista dell'ordinamento. Occorreva abbattere il contenzioso perché è nella lotta per l'affermazione dei diritti che risiede la matrice del cambiamento e alimentare la polemica e il confronto sulla laicità avrebbe prodotto una sempre maggiore consapevolezza della necessità di veder garantita la libertà di coscienza.

La scelta di attingere ai principi supremi, elaborando il concetto di laicità come sinonimo di pluralismo dell'ordinamento costruita per sanare una carenza della Costituzione diveniva un'argine alla natura confessionista dello Stato, avrebbe privato di possibilità di mobilitazione la componente laica della società, tanto più che una difesa rigida dell'insegnamento confessionale della religione era ormai non condivisa dalla stessa Chiesa postconciliare.

La Corte era ben consapevole che convenisse dare una risposta alla domanda di laicità proveniente dalla società e coglie l'occasione per definirla, circoscrivendo il concetto, fornendone una definizione che conservasse una visione compatibile con l'espansione della libertà religiosa e di coscienza attraverso il ricorso

²² La normativa relativa all'insegnamento della religione nella scuola pubblica venne rimessa all'esame della Corte Costituzionale con l'Ordinanza del Pretore di Roma, 12 febb. 1977, «Gazzetta Ufficiale», 8 giugno 1977, n. 155, p. 4313. L'Ordinanza, anche se non venne mai discussa con il pretesto che la Corte era impegnata a smaltire l'arretrato accumulato a causa del suo impegno nel 'caso Lockheed' come Tribunale dei Ministri influì sul lavoro della Commissione di revisione del Concordato, contribuendo ad eliminare dalla nuova norma ogni riferimento all'insegnamento diffuso. Così dopo la revisione del Concordato del 1984 l'ordinanza decadde a causa del mutare di parte delle norme impugnate.

²³ Per quanto riguarda la dottrina un atteggiamento nuovo in relazione al carattere confessionale dello Stato si registra con il Convegno di Siena del 1972 organizzato da Anna Ravà, quando i costituzionalisti 'prendono in mano' la tutela della laicità dello Stato. Ved.: *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico: atti del Convegno nazionale di diritto ecclesiastico*, Siena, 30 novembre - 2 dicembre 1972, a cura di Anna Ravà, Milano, Giuffrè, 1973.

Il rilievo di Colaianni è condivisibile ma va detto che l'ingresso dei costituzionalisti nel dibattito su queste tematiche coincide anche con il mutamento nella formazione prima pesantemente canonistica dei docenti di Diritto Ecclesiastico.

²⁴ «Se, infatti, dopo il punto 2 della motivazione in diritto si passa direttamente al punto 9, saltando i punti da 3 ad 8, la motivazione regge ugualmente sulla base delle indicate norme costituzionali» afferma Colaianni.

a una visione pluralista del fenomeno religioso, risentendo in modo rilevante e condizionante del messaggio conciliare, peraltro punto di riferimento culturale dell'estensore della sentenza.

È in quest'ottica che Colaianni sviluppa l'analisi dell'attività ricostruttiva svolta dalla sentenza nei punti dal 3 all'8 che costituisce appunto la lettura cattolica dell'evoluzione del concetto di libertà religiosa, che fornisce la chiave di lettura che la sentenza dà della laicità dello Stato.

Ma se così è, meglio si comprendono le successive applicazioni della sentenza evidenziate nell'intervento: lo scarso ricorso al principio di laicità nelle sentenze successive, l'utilizzazione del principio di laicità in occasione dell'esame delle questioni sollevate in materia di tutela penale del sentimento religioso dove, a causa del mutare della posizione della Chiesa, era venuto meno o meglio divenuta anacronistica una tutela penale del sentimento religioso della sola religione di maggioranza. È perciò che la Corte adotta l'ecumenismo come valore positivo, attestandosi su una tutela penale attenuata e comunque allargata a tutte le religioni all'insegna, del pluralismo confessionale condiviso dalla sentenza.

Proprio in ragione di questi limiti si spiegano le successive posizioni della Consulta a proposito di altre problematiche sottoposte al suo esame, implicanti la laicità dello Stato e rigettate ricorrendo a validi espedienti 'tecnici', per evitare di pronunciarsi.²⁵

D'altra parte, l'allentamento della pressione dell'opinione pubblica lo consente e la tendenza all'affermazione della laicità non è più sorretta dai movimenti sociali che attraversano il paese e la società civile. Non è un caso che l'ultimo sussulto di laicità si registri in materia di timida apertura del matrimonio a persone dello stesso sesso e che la novità venga introdotta prevalentemente per legge, malgrado i tentativi di giustizializzare anche questa materia.

Oggi il ritorno del sacro attraverso la presenza delle popolazioni migranti e il diffondersi dei nuovi culti sembrano aprire una nuova stagione e la Corte trova utile e lungimirante essere ricorsa per tempo al concetto di pluralismo religioso, ma ha bisogno e può di porvi un argine, a fronte delle richieste di tutelare il pluralismo delle coscienze.²⁶

²⁵ Emblematica la questione del crocifisso, rigettata dalla Corte con espedienti tecnicamente validi sia che si voglia condividere la natura amministrativa delle norme che ne prevedono l'esposizione, sia che si consideri la forza di legge delle suddette norme in virtù del fatto che erano state emanate nell'ambito di un procedimento di legge di delega per cui il Testo Unico del quale sono parte ha assunto forza di legge con l'approvazione della legislazione delegata: in tal senso GIOVANNI CIMBALO, *Sull'impugnabilità delle norme relative all'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche, La laicità crocifissa?*, a cura di Roberto Bin, Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto, Paolo Veronesi, Torino, Giappichelli, 2004. pp. 73-80. Il rigetto della Corte è tecnicamente condivisibile perché la questione della ricostruzione della genesi delle norme qui richiamata non fu sottoposta al suo esame mediante un'attenta e puntuale ricostruzione dell'iter dei provvedimenti.

²⁶ Così nelle due sentenze 63/2016 e 67/2017, riguardanti le leggi lombarda e veneta sui requisiti degli edifici e delle attrezzature di culto.

In entrambe le sentenze il principio di laicità viene evocato in premessa come garanzia della

Ebbene in quest'ottica diventa comprensibile la pronuncia sulla sentenza 52/2016²⁷ relativa alla richiesta dell'UAAR di una eguale tutela dei non credenti attraverso la stipula di un'intesa. In questa occasione la Corte si affida alla più ampia discrezionalità politica del Parlamento e dell'esecutivo, responsabilizzati nel compito di accogliere o rigettare le istanze della società civile, valutandone di volta in volta l'accoglimento in relazione alla loro incisività a livello politico generale e di opinione pubblica.

Per chi sostiene la laicità dello Stato si tratta perciò di trovare le tematiche adatte a riporre al centro il primato della coscienza e non v'è dubbio che la questione del fine vita ha tutte le caratteristiche adatte per servire egregiamente alla bisogna e potrebbe riaccendere l'attenzione sul principio di laicità.

4.

Raccogliendo questa suggestione Roberto Bin dà la misura di come l'ottica con la quale la Corte, non più sospinta da richieste collettive organizzate di una maggiore laicità dell'ordinamento, ma stimolata da ragioni etiche pur largamente condivise, utilizza oggi il principio di laicità in chiave di tutela delle libertà individuali a sostegno della dignità umana. Per argomentare il suo ragionamento Bin sviluppa alcune riflessioni sulla sentenza 141/2019 della Corte relativa alla configurazione dell'attività di escort e alla punibilità del favoreggiamento di prestazioni sessuali.

La sentenza riconosce la possibilità di "disporre in modo transitorio del proprio corpo", adducendo a motivo che è mutato il concetto di «dignità»²⁸ che nei più recenti orientamenti della giurisprudenza e nel sentire sociale assume una valenza oggettiva, tanto che l'attività di una escort di offrire le proprie prestazioni in cambio di denaro si configura come una attività economica per nulla lesiva di valori protetti attraverso il principio di laicità che, se invocato proietterebbe, sul comportamento una valutazione frutto di una sorta di morale di Stato assimilabile alla concezione propria dello Stato etico. Da questa constatazione della Corte egli ricava che deve a maggior ragione ritenersi legittimo lasciare alla

libertà religiosa e, quindi, della libertà di culto di tutti «indipendentemente dai contenuti di fede» e senza che rilevino né l'avvenuto convenzionamento delle confessioni con lo Stato tramite intese né la loro maggiore o minore diffusione.

²⁷ Nella sentenza n. 52/2016, riguardante il diniego della richiesta dell'UAAR di accedere a una procedura di trattativa per la stipula di un'intesa con lo Stato si afferma che «il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)». La sentenza, quindi, per l'articolazione concreta della eguale libertà rilancia la competenza legislativa unilaterale dello Stato e non, come finora è stato ed è, quella di concordato ed intese. Ma proprio per questa situazione di fatto la sentenza pecca di astrattezza.

²⁸ Il diritto penale potrebbe tutelare la dignità solo in senso soggettivo, e non oggettivo, non potendosi sottoporre a pena un comportamento solo perché considerato poco dignitoso dalla maggioranza della popolazione, ovvero in base alla 'morale di Stato', a meno di voler far «rivivere il tramontato Stato etico d'infausta memoria»: punto 6.1 della sentenza 141/2019, 7 giugno 2019.

libertà individuale la scelta di disporre della propria vita in modo estremo e irreversibile perché a ciò osterebbe il principio di laicità dello Stato, che impedirebbe di assoggettare a pena determinate condotte solo perché considerate dai più eticamente scorrette. Si tratta di una utilizzazione di questo principio che Bin non ha esitato a definire sobria, in relazione a temi eticamente sensibili, aprendo un varco in senso soggettivo nella direzione della tutela della laicità, finendo per concludere che non c'è interesse che possa limitare la libertà umana.²⁹

Queste argomentazioni permettono di rendersi conto di quando sia cambiato l'approccio con il quale si guarda oggi alle materie sensibili che interrogano la coscienza e come venga privilegiato il riferimento alla tutela individuale, collegando il ricorso al principio di laicità a quello personalistico in relazione alla tutela dei diritti piuttosto che a problematiche riguardanti i comportamenti collettivi.

Ne viene che, anche se è vero che i più recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi sono orientati nel senso di una sempre crescente tutela dei diritti di libertà, al punto da riconoscere spazi di esplicazione del principio di autodeterminazione,³⁰ il riferimento alla necessità di tutela del bene supremo della vita non sembra scalfire o coinvolgere il principio di laicità.³¹

Questi richiami alla giurisprudenza della Corte mostrano come il riferimento al principio supremo di laicità operi a tutto campo e si collochi tuttavia ben lontano dalla sua funzione originaria di fare da spartiacque tra ordinamento civile e ordinamento confessionale.

5.

L'intervento di Francesco Margiotta Broglio – come quello successivo di Francesco Onida,³² del quale daremo conto nelle conclusioni al convegno che compariranno per esteso nella pubblicazione degli atti – hanno riportato l'attenzione sulla definizione stessa della nozione di laicità, ricostruendo il dibattito in corso nell'ordinamento francese.

²⁹ La sentenza citata si riferisce alla dignità umana intesa come propria dell'imprenditore, con riferimento all'art. 41 della Costituzione rilevando che il bene protetto va individuato in relazione alla persona, va insomma soggettivamente relativizzato alla realizzazione in questo caso dei suoi interessi ancorché ritenuti leciti: cessione del corpo in cambio di denaro. ROBERTO BIN, *Quanto è laica la giurisprudenza della corte costituzionale sulle questioni eticamente sensibili*, comunicazione al Convegno Trent'anni di laicità dello Stato. *Fu vera gloria?*, cit.

³⁰ Si veda la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748, e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*.

³¹ Si tenga conto che nell'ordinanza n. 207 del 2018, si riconosce che il malato che versi in determinate condizioni ha il diritto di decidere come morire e anche di farsi aiutare in ciò non si fa riferimento alla laicità dello Stato, ma si osserva di dover tener conto di specifiche situazioni, inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice dell'istigazione o aiuto al suicidio fu introdotta.

³² Francesco Onida ricorderà nel suo intervento il confronto organizzato dall'Ambasciata di Francia a Roma tra il 'modérateur de la laïcité' Presidente della Commissione Bernard Stasi, l'Ambasciatore Loïc Hennekinne e i professori Francesco Margiotta Broglio, Valerio Onda e lo stesso Francesco Onida il quale espone la sua visione di 'laicità aperta'.

Dopo aver ricordato che la formulazione del termine laicità si deve a Ferdinand Buisson, Ministro dell'educazione della III Repubblica, responsabile dell'istruzione di base,³³ Margiotta rileva che l'applicazione in Francia di questo principio non è mai stata assoluta, osservando che essa non trova applicazione nei territori dell'Alsazia e della Mosella dove vige il Concordato napoleonico del 1801, mentre è stata applicata negli altri territori, soprattutto dopo l'approvazione della legge di separazione del 1905.³⁴

Dopo aver rapidamente ripercorso le diverse fasi dell'applicazione del principio di laicità e sottolineare l'incidenza soprattutto nel campo dell'insegnamento, rileva che a richiamare l'attenzione della politica francese sul principio di laicità è stato, a partire dal 2000, l'insorgere del problema dei rapporti dello Stato con l'islam, sia a causa della sua diffusione nel paese sia del suo crescente radicalismo.³⁵

Ricordati i lavori della Commissione Stasi³⁶ Francesco Margiotta Broglio ha brevemente richiamato l'attenzione sulla legge 15 maggio 2004, relativa all'ostentazione dei simboli religiosi negli istituti scolastici pubblici,³⁷ puntando l'accento sulle frequenti oscillazioni del legislatore francese a proposito del principio di laicità, al punto che oggi si può parlare di una "legislazione a geometria variabile" che subisce a volte impennate laiciste come nel 2008, dopo la pronuncia del *Conseil d'État* che ha portato al rifiuto della concessione della cittadinanza per i musulmani radicalizzati, in applicazione degli artt. 21 e 24 del Codice Civile,³⁸

³³ Ferdinand Buisson pastore protestante di orientamento radicale e socialista, fu anche fondatore della *Ligue internationale de la paix et de la liberté*. Nel 1927 gli venne attribuito il premio Nobel per la pace.

³⁴ La *Loi de séparation de l'Église et de l'État* approvata il 9 dicembre 1905 non si applica ai territori dell'Alsazia e della Mosella passati sotto amministrazione tedesca dopo la guerra del 1870 tra la Francia e la Prussia. Questa fu una delle tre condizioni poste dai politici di questi territori per non richiedere il referendum come condizione per il ritorno alla Francia. Va detto anche che non si applica ai «territoire d'outre mer».

³⁵ All'epoca la stampa rilevava le crescenti adesioni alla religione islamica divenuta anche grazie ai convertiti la seconda religione di Francia.

³⁶ La *Commission de réflexion sur l'application du principe de la laïcité dans la République*, presieduta da Bernard Stasi, mediatore della Repubblica per la laicità, venne nominata il 3 luglio 2003 dal Presidente della Repubblica Jacques Chirac e concluse i suoi lavori con un rapporto presentato il 3 dicembre 2003 nel quale, all'unanimità con un solo astenuto, consigliava il mantenimento della legge di separazione. Commissione Stasi, *Rapporto sulla laicità*. Velo islamico e simboli religiosi nella società europea, Milano, Scheiwiller, 2004.

³⁷ *La loi sur les signes religieux dans les écoles publiques*, L. n. 2004-228 du 15-3-2004 (JO du 17-3-2004) integrata dalla circolare *Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*, N° 2004-084 Du 18-5-2004 JO du 22-5-2004. Si veda inoltre la successiva legge n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, entrata in vigore l'11 aprile 2011.

³⁸ Si vedano gli articoli del Code Civil 21-24, per come modificati dalla L. n. 2011-672 du 16 juin 2011 – art. 2: «Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par

per poi ricercare rapporti privilegiati con la Chiesa cattolica, come avvenne durante la presidenza Sárközy.³⁹

Recentemente anche Macron ha proposto di ristabilire i rapporti con la Chiesa cattolica, svuotando la laicità di contenuti e suscitando numerose proteste. Lo ha fatto intervenendo al Collège des Bernardins, centro culturale della diocesi di Parigi.⁴⁰ Accolto da monsignor Pontier, arcivescovo di Marsiglia e presidente della Conferenza episcopale di Francia che invocava posizioni comuni tra Stato e Chiesa sui problemi dei migranti e su i temi della bioetica, si è preoccupato di ribadire la supremazia della legge dello Stato su queste materie.

Tuttavia, lo scopo dichiarato di Macron era di «riparare» il legame «danneggiato» tra Chiesa e Stato, affermando che «la linfa cattolica deve contribuire ora e sempre a far vivere la nostra nazione», anche se «questo Paese continua a essere diffidente nei confronti delle religioni» perché i cattolici si fanno portavoce di «questioni che riguardano tutti noi, tutta la nazione, e l'umanità intera», e promuovono il «dialogo con le altre religioni [...] in un momento di grande fragilità sociale». Questa richiesta è stata formulata perché le religioni aiutano «a vivere e a volte addirittura a sopravvivere» in un mondo in cui i progressi non impediscono le diseguaglianze e favoriscono l'individualismo anziché la solidarietà. L'invito ai cattolici è stato quello di partecipare ai dibattiti, a farsi sentire, a non temere di essere «inopportuni» e porsi come «voce che sa essere scomoda». Le posizioni del Presidente sono state criticate dagli ambienti laici, da quelli massonici, da molti intellettuali e dal leader della sinistra Jean-Luc Mélenchon.

Margiotta Broglio ha concluso ricordando la sua grande amicizia con Padre Balducci che invocava la fine del sacro come fine della cultura di guerra, richiamandosi al modo di vivere dei primi cristiani e alla loro visione di estraneità al potere.

décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.

«A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française».

³⁹ Nicolas Sarkozy è stato Presidente della Repubblica francese, dal 16 maggio 2007 al 15 maggio 2012. Protocanonico d'onore della Basilica di San Giovanni in Laterano, sostenne la necessità della presenza delle religioni nel campo politico per pacificare le tensioni sociali, istituendo da Ministro degli interni la commissione Machelon sulla possibile revisione della legge del 1905, a cento anni dalla sua approvazione;

La Commissione concluse i suoi lavori il 20 settembre 2006 otto mesi prima dell'elezione di Sarkozy a Presidente. La relazione finale è consultabile all'indirizzo <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000727.pdf>.

⁴⁰ L'incontro è avvenuto il 9 aprile 2018. Ved. PERLUIGI CONSORTI, *Dalla Francia una nuova idea di laicità per il nuovo anno*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), 1, 2018.

6.

Del riportare l'attenzione sul dibattito che prelude all'emanazione della sentenza 203/89 si è fatto carico Sergio Lariccia,⁴¹ facendo riferimento al clima politico e sociale dell'epoca, ricordando quanto l'attività dei magistrati, all'indomani dell'approvazione della Costituzione, fosse ancora incrostata di riferimenti allo Statuto Albertino e a riprova di ciò ha ricostruito lo 'scellerato' tentativo dell'Avvocatura dello Stato di restringere l'intervento della Corte alla legislazione successiva all'emanazione della Costituzione, ciò anche al fine di salvare l'accordo concordatario e la legislazione ecclesiastica dalla sindacabilità della Corte.⁴² Ricordando la crescente partecipazione dell'opinione pubblica alle dibattito sul superamento del Concordato, gli interventi di Paolo Barile in iniziative pubbliche organizzate da «Il mondo» ha ricostruito la sua collaborazione con la rivista «Il Ponte» nella quale trovavano spazio e ascolto i suoi interventi di commento sia alle azioni della magistratura sia le critiche alla legislazione vigente, anche attraverso l'elaborazione di proposte che superassero i limiti angusti della legislazione in vigore.

Il rapporto tra l'allora giovane studioso e la scuola fiorentina era tenuto da Mario Galizia che dal 1970 divideva la sua attività tra Firenze e Roma, insegnando anche alla Sapienza a Scienze Politiche dove Lariccia prestava la sua attività di insegnamento. Lariccia descrive i suoi rapporti con la redazione de «Il Ponte» come quelli con un ambiente fecondo di confronto e dibattito per promuovere il rinnovamento della società civile e l'adeguamento dei rapporti tra Stato e confessioni religiose alla Costituzione. Egli ricorda come, pur gravato da numerosi impegni a causa delle attività di lavoro presso la Corte dei Conti e l'insegnamento nelle Università di Modena, e poi Cagliari, Viterbo e Perugia, trovasse il tempo per una collaborazione costante con questa e altre riviste, occupandosi dei temi connessi ai rapporti tra società civile e confessioni religiose, sostenendo la necessità di improntare alla laicità i rapporti delle istituzioni e dei poteri pubblici con il fenomeno religioso.

Nel merito del tema oggetto del Convegno, coerentemente al giudizio più volte espresso sulla sentenza 203/89, Lariccia non ha mancato di sottolineare come «la solenne e un po' retorica proclamazione della laicità come principio supremo dell'ordinamento italiano», rappresentasse «uno dei casi in cui la Corte ha deluso le aspettative di quanti hanno a cuore le esigenze di laicità della società, in quanto il giudice delle leggi (relatore Casavola) ha utilizzato il principio della laicità come fondamento giustificativo dell'insegnamento della religione

⁴¹ SERGIO LARICCIA, *Furbizie e ambiguità della giurisprudenza costituzionale in materia religiosa*, comunicazione al Convegno *Trent'anni di laicità dello Stato. Fu vera gloria?*, cit.

⁴² Come è noto invece la Corte stabilì che in una costituzione rigida il grado delle leggi costituzionali non muta nella gerarchia delle fonti e che dunque la legge ordinaria è sempre sottoposta al controllo di costituzionalità indipendentemente dal tempo nel quale è stata emanata.

cattolica “nel quadro delle finalità della scuola e dello Stato”, come prevede l’art. 9 del Concordato del 1984,⁴³ quindi per Lariccìa si è trattato di un principio elaborato per garantire la confessionalità della scuola pubblica.

Il riferimento alla laicità come elemento di sostegno del pluralismo, la sua aggettivazione come ‘positiva’, genera numerose incongruenze col nostro ordinamento che sarebbe stato possibile evitare accogliendo un atteggiamento di laicità-neutralità come «l’espressione più propria della laicità».⁴⁴ Nelle intenzioni della Corte il principio supremo così individuato diviene quindi sostegno a una confessione, quella di maggioranza, a tutto svantaggio della laicità effettiva dell’ordinamento e della scuola in particolare. In altre parole, la sentenza della Corte finisce per essere un argine alla domanda di laicità che viene dalla società civile.

Mantenere l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica era il cardine della tenuta dell’edificio concordatario. Perciò si è fatto ricorso a una ‘furbizia necessaria’, ovvero a un inganno, reso inevitabile per trovare un compromesso all’interno di una Corte costituzionale spaccata, prova ne sia che la sentenza omette ogni riferimento all’art. 21 e all’art. 33 come se nel caso in specie non vi fossero implicazioni con le garanzie costituzionali in essi contenute.

Del resto – ribadisce Lariccìa – altrettanto si può dire dell’origine stessa della nozione di principi supremi, individuata dalla Corte di fronte all’ineluttabilità di doversi pronunciare nel 1971, dopo che il primo dicembre del 1970 era stata approvata la legge sul divorzio. Ancora una volta un compromesso, un espediente per fare politica adottato dalla Corte nel tentativo di salvare il quadro concordatario.⁴⁵

Ora il problema si ripresentava con quello appena novellato ed è questa la ragione del ricorso ad ‘ambiguità e furbizie’ delle quali la sentenza è espressione.

7.

Nell’intervento di Luciano Zannotti, che chiude la prima parte del convegno, si richiama l’attenzione sul sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose prodottosi negli ultimi decenni e declinato per lo più a realizzare una tutela separata delle differenze religiose, riassumibile nella formula di a ciascuno il suo, (*unicuique suum*), mentre il giudice delle leggi nella sentenza n. 440/1995 ha sottolineato che la convivenza è un carattere essenziale del principio di laicità («la laicità equivale a convivenza tra fedi culture e tradizioni diverse»). Ad avviso del relatore ciò rivela un limite importante nelle scelte istituzionali riguardanti il diritto ecclesiastico più recente, perché convivere vuol dire vivere insieme, impegna le istituzioni civili a sostenere le relazioni tra soggetti diversi, specie in

⁴³ *Ibidem*, p. 2.

⁴⁴ SERGIO LARICCIA, *La laicità della Repubblica italiana*, «Astrid» (www.astrid-online.it).

⁴⁵ Lariccìa richiama a proposito la nota di Stefano Merlini sulle sentenze del 1971 che rilevavano come esse sancissero la disegualianza.

tempi nei quali si pone in modo assai problematico il rapporto tra politiche di integrazione e identità religiose.

La convivenza vissuta come confronto tra le religioni e tra queste e le altre culture rappresenta il nucleo più profondo e vitale della laicità; l'attuazione di questo dialogo è ciò che determina il "tasso di laicità dell'ordinamento" che solo così può proiettarsi verso nuove sintesi culturali.

Il dialogo aperto serve ad evitare che le religioni, in quanto portatrici di verità, scelgano di vivere nell'isolamento culturale e finiscano per imboccare la deriva del fondamentalismo, che è il rischio che ogni Chiesa può correre, come spesso ricorda l'attuale Pontefice. Sembrano averlo ben compreso il Parlamento Europeo che più volte si è pronunciato in proposito contro l'integralismo religioso e alcune istituzioni pubbliche che ai diversi livelli nel nostro paese hanno dato vita a esperienze, organismi e strutture finalizzate a promuovere la convivenza religiosa e culturale.

L'auspicio – ha concluso Luciano Zannotti – è che prima o poi, questo aspetto così determinante nella laicità positiva diventi questione centrale e non episodica nell'agenda politica, cercando di governare con strumenti più adeguati il fenomeno della società plurale del nostro tempo.

8.

Daremo conto degli altri interventi in occasione della stesura delle conclusioni per la pubblicazione degli atti e avremo modo di richiamare l'attenzione sul concreto declinarsi oggi del principio di laicità nel nostro ordinamento rispetto agli indirizzi politici adottati; di osservare il principio di laicità misurarsi con i problemi posti dalla crescente presenza dell'islam in Italia; di vedere l'impatto di questo principio sulla tutela della libertà religiosa dei lavoratori nello svolgimento delle loro attività, di analizzare il rapporto tra laicità e politiche di governo e in ancora molti altri aspetti dei rapporti sociali: tutto ciò confidiamo possa meglio fornire la possibilità di valutare la portata innovativa dell'intervento della Corte. Tuttavia, già alla luce degli interventi riportati possono essere formulate alcune brevi considerazioni.

La pronuncia delle sentenze che hanno sancito l'enucleazione del principio di laicità costituisce per alcuni versi il risultato minimo conseguibile di una grande stagione di mobilitazione civile che ha individuato nella giustizializzazione dei diritti uno strumento di evoluzione del costume come dell'ordinamento. Oggi questa mobilitazione appare non ripetibile, mancando i presupposti strutturali, la partecipazione sociale, le condizioni materiali e in ragione delle modifiche tecnico-giuridiche introdotte nell'ordinamento. E ciò a causa della visione suicida di quelle componenti della sinistra che hanno individuato nell'abbattimento del contenzioso l'obiettivo principale della loro azione politica, nell'intento di 'stabilizzare', a loro dire, il sistema politico istituzionale.

La sciocca convinzione dei riformisti nostrani che il conflitto sociale, la giustizializzazione dei diritti, uccida il confronto democratico, danneggi la Repubbli-

ca e la crescita civile dei cittadini e del corpo sociale, ha determinato una scelta nefasta perché produce invece stagnazione, distrugge la partecipazione e, con questa, abbassa la soglia dello sviluppo, traducendosi in regressione delle relazioni sociali partecipative, favorisce la frammentazione sociale, esalta e lascia spazio agli integralismi religiosi, etnici e identitari.

È insomma una delle componenti dell'oscurantismo, e in buona sostanza produce la stagnazione anche economia, poiché non c'è crescita e sviluppo senza vivacità di confronto, senza speranza, senza desiderio di lottare per una società più giusta nella quale i diritti di libertà fanno da volano alla crescita complessiva dei rapporti umani.

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Giugno 2020

(CZ 2 · FG 3)

